



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

Alla Direzione Regionale VVF PUGLIA
Al Comando VVF BARI

Oggetto: Comando di Bari - Carenza di personale specialista nautico. Risposta a richiesta di ore straordinarie per effettuazione richiami a straordinario. (Rif. n. COM-BA prot. n. 01604 del 21.01.2025)

Con riferimento alla nota del Comando VVF di Bari di cui all'oggetto, inerente la carenza organica del personale specialista, da affrontare attraverso il richiamo di unità nautiche del Nucleo Nautico di Bari, nonché alla pregressa corrispondenza relativa ai fabbisogni di ore di straordinario per assicurare la copertura di detto servizio si rappresenta quanto di seguito riportato.

Riguardo all'utilizzo del monte ore di straordinario accordate a codesto Comando per le esigenze del nucleo specialistico su indicazione della Direzione Regionale per la Puglia, che si evince dalla rendicontazione ricevuta con nota DIR-PUG prot. n. 00919 del 17.01.2025, si rammenta che, come stabilito dal combinato disposto delle Circolari SAP 1438/3406/C del 16/05/2006 ed EM 09 del 28/07/2015, essendo intervenuta la limitazione entro le 20 NM degli interventi con mezzo navale, l'equipaggio utile all'operatività delle unità navali medie e piccole, tra le quali rientrano sia la Stanisci serie 1000 che la STEM12, è costituito da 3 unità specialistiche, e non da 4, come finora attuato dal Comando di Bari.

Al fine di evitare un eccessivo dispendio di ore di straordinario e in armonizzazione con quanto programmato e disposto dagli altri comandi, si richiede una rivalutazione del monte ore richiesto necessario al funzionamento del nucleo nautico in questione.

Si ricorda inoltre che, laddove per situazioni contingenti non programmabili non potrà essere garantita la copertura del nucleo nautico presso il locale distaccamento portuale, a norma della LEGGE 13 maggio 1940, n. 690, l'indisponibilità di mezzi nautici (o di personale specialista nautico per la loro conduzione) non preclude, di fatto, la possibilità di assicurare ugualmente il Servizio antincendio portuale istituzionale, anche mediante l'imbarco di una o più squadre di intervento, addestrate allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi, che opereranno in modo conforme alle specifiche attuali, su unità navali rese disponibili dalla locale Autorità Marittima a seguito della stipula di accordi di collaborazione locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(GHIMENTI)

firmata digitalmente ai sensi di legge

AP/CL